



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. _____ promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO,
elettivamente domiciliato in DOMICILIATO C/O LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE
presso il difensore avv. FABIANI FRANCO

ATTRICE

contro

INTESA SANPAOLO SPA con il patrocinio dell'avv. _____
_____, elettivamente domiciliato in _____ MILANO presso il difensore avv. _____

CONVENUTA

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale qui richiamati.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 7.7.2008 [redacted] ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Intesa Sanpaolo spa, esponendo di aver acceso presso la filiale di Segrate della Banca Commerciale Italiana spa, ora Intesa Sanpaolo, con la precedente denominazione sociale di [redacted], un articolato rapporto contrattuale nell'ambito del quale la banca aveva concesso un'apertura di credito variamente composta sulla base di diversi contratti bancari, tutti regolati sul conto corrente n.

L'attrice ha dedotto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per violazione delle disposizioni dell'art. 1283 c.c., l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali in mancanza di pattuizione scritta e degli addebiti per Commissioni di Massimo Scoperto.

L'attrice ha prodotto estratti conto scalari dal 31.12.1995 al 31.3.2007, affermando il proprio diritto alla restituzione "a ristorno" di quanto indebitamente addebitatole e chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, dell'applicazione di un tasso d'interesse debitore superiore al tasso sostitutivo ex art. 117 D. legisl. N. 385\1993, degli addebiti per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto; per l'effetto di condannare la banca a pagare la somma di € 80.179,49 o altra somma risultante a credito dell'attrice. Nell'udienza del 7.11.2013 il procuratore dell'attrice ha precisato le conclusioni, ribadendo la domanda di accertamento dell'illegittimità degli addebiti contestati "per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti" e chiedendo la condanna della convenuta a pagare la somma di € 52.026,72 risultante dalla CTU espletata in istruttoria.

La banca si è costituita, eccependo "in via pregiudiziale e assorbente" la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. relativa a pretese restitutorie risalenti oltre il decennio antecedente la data di notifica della citazione, sostenendo che il termine di decorrenza della prescrizione coincida con la data di registrazione di ciascun singolo addebito nel conto corrente contestato.

Nel merito la banca ha ribadito la legittimità degli addebiti per interessi ultralegali, per anatocismo, CMS e per spese, chiedendo il rigetto delle domande.



La domanda dell'attrice di accertamento dell'illegittimità degli addebiti per capitalizzazione degli interessi a debito, per l'applicazione di tasso d'interesse passivi ultralegali e per CMS va accolta in quanto, pur tenendo conto delle argomentazioni difensive svolte dalla convenuta, la domanda è fondata.

In via preliminare la banca ha eccepito la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., formulata rispetto agli addebiti anteriori al decennio dalla proposizione della domanda giudiziale. La banca sostiene che il termine di prescrizione decorra dal singolo addebito la cui annotazione sul conto si assuma sia illegittima.

Al riguardo valgono, invece, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. _____ secondo cui l'azione di ripetizione di indebitto, proposta dal cliente

di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitto, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Ne consegue che è infondato l'assunto della convenuta, esposto nella comparsa di costituzione, secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe da ogni singolo addebito.

E' poi del tutto generica e, comunque, tardiva l'allegazione della convenuta illustrata nella comparsa conclusionale in relazione al fatto che sarebbe stato onere delle attrici dimostrare le eventuali rimesse ripristinatorie non coperte da prescrizione.

Va considerato, infatti, che era onere della banca, ex art. 2697 c.c., eccepire l'intervenuta prescrizione non in forma generica, ma allegando in modo specifico che si potesse trattare di versamenti "extrafido" con funzione solutoria, come tali coperti da prescrizione (cfr.



Corte d'Appello di Milano 20.2.2013, in Il Caso.it), anche la fine di consentirne la verifica in fase istruttoria mediante la CTU.

La Suprema Corte di recente ha statuito, infatti, che il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24428 del 2010 (decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati sul conto, distinguendo tra versamenti con funzione ripristinatoria e versamenti con funzione solutoria della provvista) può essere applicato anche al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto; che i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate (Cassazione civile, sez. I 26 febbraio 2014, n. 4518, in Il Caso.it).

Dei conteggi elaborati dal CTU secondo il quesito alternativo si devono considerare, pertanto, quelli effettuati dalla prima all'ultima contabile prodotta da in quanto l'eccezione di prescrizione va respinta.

Ciò posto si deve accogliere la domanda dell'attrice di accertamento dell'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali in quanto, in mancanza di contratto scritto di conto corrente, non prodotto neppure dalla banca.

Il fatto che, secondo quanto riferito dalla banca, si trattasse di un rapporto risalente al 1990 e, dunque, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154\1992 e che la cliente non abbia contestato gli addebiti annotati sugli estratti conto, non esclude la nullità degli addebiti per interessi ultra legali applicati dalla banca in base a condizioni non sottoscritte dal cliente.

Va considerato, infatti, che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di



valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ. (Cass. N. 17679 del 29/07/2009).

In mancanza di prova di valida pattuizione scritta ex art. 1284 c.c., l'applicazione d'interessi ultralegali non è giustificata e, quindi, dev'essere accolta l'istanza dell'attrice di ricalcolare gli interessi a debito nella misura del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB nell'interpretazione non punitiva per la banca, tasso che è più favorevole per la banca rispetto a quello legale di cui all'art. 1284, III comma c.c.

Si rileva, inoltre, che, trattandosi di rapporto iniziato prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, le condizioni in base alle quali la banca ha addebitato interessi anatocistici per il periodo antecedente il 1.7.2000, è nulla per il contrasto con la disciplina dell'art. 1283 c.c.

A diversa conclusione non si può pervenire sulla base dei precedenti giurisprudenziali richiamati ed ampiamente illustrati dalla convenuta, in quanto si tratta di precedenti ormai superati dal più recente e consolidato orientamento della Suprema Corte.

Secondo tale condivisibile orientamento, rispetto ai contratti stipulati in data antecedente la delibera CICR 2000, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, III comma D. Legisl. n. 342/1999, le clausole che prevedono l'anatocismo in base agli usi, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore; sono, quindi, da considerare nulle per violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite n. 24.418/2010; Cass. Sezioni Unite n. 21.095/2004; Cass N. 6518/2011).

Ne consegue che va accolta la domanda dell'attrice di accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione degli interessi fino all'entrata in vigore della delibera CICR 2000.

La capitalizzazione va esclusa anche per il periodo successivo, in quanto la convenuta non ha dimostrato di essersi adeguata alla norma transitoria dell'art. 7, II comma della delibera CICR.

La convenuta si è limitata a produrre l'estratto della pubblicazione dell'adeguamento in generale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (cfr. doc. 5), ma non ha dimostrato di



aver fornito opportuna notizia per iscritto a [redacted] non desumendosi tale specifica notizia dagli estratti conto scalari prodotti dall'attrice (richiamati dalla convenuta) dai quali risulta solo l'addebito degli interessi anatocistici.

Va accolta la domanda delle attrici di accertamento dell'illegittimità degli addebiti per CMS, in quanto la banca non ha documentato di avere specificamente pattuito con la correntista la commissione di massimo scoperto, né le modalità di calcolo della stessa.

Sulla base dei predetti criteri il CTU ha ricostruito il saldo del conto corrente nell'importo di € 101.021,86, positivo per la cliente, alla data del 31.3.2007 a fronte del saldo, anch'esso positivo, registrato nel conto scalare della banca al 31.3.2007 di € 48.995,14. Il CTU ha accertato, infatti, che gli addebiti illegittimi al 31.3.2007 ammontano alla somma di € 52.026,72 (cfr. pag. 12 e 13).

Nell'esprimere tali conclusioni il CTU ha riferito che, non essendo stati prodotti gli estratti conto periodici, ma solo gli estratti conto scalari, aveva proceduto alla ricostruzione del saldo con l'approssimazione legata alla mancata continuità di valore fra le chiusure dei differenti trimestri e ciò anche in considerazione della mancanza degli scalari per alcuni periodi (pag. 5, 7).

Il CTU ha riuscito, comunque, a ricostruire il saldo e, quindi, è infondata e tardiva l'affermazione della convenuta di difetto di prova delle allegazioni dell'attrice, tanto più se si considera che la contestazione della valenza probatoria degli estratti conto scalari- di provenienza della stessa banca- non è stata formulata dalla convenuta entro la fase delle preclusioni.

E' tardiva, inoltre, l'affermazione espressa dalla convenuta per la prima volta nella memoria di replica alla conclusionale ex art. 190 cpc, secondo cui l'azione di ripetizione d'indebito sarebbe inammissibile, perché l'attrice avrebbe taciuto il fatto che il rapporto è ancora in essere, trattandosi di una circostanza che la banca avrebbe potuto e dovuto eccepire nel contraddittorio della controparte, se ritenuta rilevante.

Non è poi pertinente il richiamo a quanto espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 798\2013 circa la non ripetibilità di somme addebitate dalla banca sul conto se non venga dimostrato dal correntista il loro pagamento alla data di estinzione del conto, in quanto nel



